

PROT.N. 0010690 DEL 31/03/2015

Oggetto: Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dal Comune di Assisi ai sensi del comma 612 e segg., dell'art.1, della Legge 23 dicembre 2014 n.190.

IL SINDACO

Premesso che:

- l'art. 1 comma 611 della Legge n. 190/2014 "Legge di Stabilità" 2015 ha previsto l'avvio, da parte degli enti locali, di un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
 - b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
 - d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
 - e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.
- Il successivo comma 612 attribuisce al Sindaco di procedere alla definizione e all'approvazione, entro il 31 marzo 2015, di un piano operativo che ne illustri le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire, onde consentire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015;

Rilevato:

- che la legge n. 244 del 24.12.2007 (Legge Finanziaria 2008), con lo scopo di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, ha dettato nuove disposizioni riguardanti le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2000;
- che, in particolare, l'art. 3, comma 27, dispone che le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società, ammettendo comunque sempre la costituzione di società che producono servizi di interesse generale;
- che il successivo comma 28 dispone che l'assunzione di nuove partecipazioni ed il mantenimento di quelle attuali devono essere autorizzati dall'organo elettivo con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27;
- **Considerato** quindi che la normativa vigente obbliga ad un'analisi della composizione delle partecipazioni societarie, da svolgersi, secondo la volontà del legislatore, in maniera tale che per ciascuna società si stabilisca se sia da ricondurre o meno nella tipologia di produzione di servizi strumentali e necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e/o di servizi di interesse generale per lo stesso;
- **Rilevato che** con atto del Consiglio Comunale n.172 del 20/12/2010 era stata effettuata, come indicato dalla Legge, la ricognizione delle partecipazioni societarie del Comune dalla quale non risultava la necessità di alienare quote di partecipazione poiché tali partecipazioni erano conformi ai fini istituzionali ai sensi degli artt. 112 e 12 del TUEL e del D.Lgs.164/2000;
- **Rilevato inoltre che** tale Deliberazione è stata regolarmente trasmessa alla Corte dei Conti in data 28.12.2010, ns.prot.0046399/2010;
- **Rilevato inoltre che** con atto del Consiglio Comunale n.101 del 22/12/2014 è stata effettuata una ulteriore ricognizione delle partecipazioni societarie del Comune di Assisi;
- **Considerato che** ai fini dell'individuazione delle finalità istituzionali e delle competenze degli Enti locali occorre, in primo luogo, far riferimento alle seguenti fonti del diritto:
 - a) Costituzione della Repubblica (nel testo revisionato dalla Legge Costituzionale n. 3 del 18.10.2001)
 - Art. 114 "I Comuni ... sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo principi fissati dalla Costituzione";
 - Art. 118 "Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città Metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città Metropolitane sono

titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze;

b) Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 267/2000):

- Art. 13 "Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze";

- Art. 112 del TUEL, che definisce servizio pubblico locale la "produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali";

- **Considerato** che per servizi di interesse generale può farsi anche riferimento al Diritto Comunitario, secondo il quale i servizi di interesse generale designano attività di servizio, commerciali e non, considerate di interesse generale dalle autorità pubbliche e soggette quindi ad obblighi specifici di servizio pubblico; essi raggruppano le attività di servizio non economico (sistemi scolastici obbligatori, protezione sociale, ecc.) nonché le funzioni inerenti la potestà pubblica (sicurezza giustizia, ecc.) ed i servizi di interesse economico generale (trasporti, energia, comunicazioni, rifiuti, idrico, ecc.); in particolare, i servizi d'interesse economico generale designano le attività commerciali che assolvono missioni di interesse generale e come tali sono assoggettati dagli Stati membri ad obblighi specifici di servizio pubblico;
- **Vista al riguardo** la Relazione tecnica predisposta dall'Ufficio Ragioneria di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dal Comune di Assisi ai sensi del comma 612 e segg., dell'art.1, della Legge 23 dicembre 2014 n.190.
- Visto il vigente Statuto;
- Visto il D. Lgs. 267/2000;
- Vista la legge 24.12.2007, n.244;
- Visto il DI.112/08 convertito nella L.133/08;
- Visto il D.L.n.78/2010 convertito nella L.122/2010;
- Visto il D. lgs. 164/2000;
- l'art. 1 comma 611 della Legge n. 190/2014 "Legge di Stabilità" 2015;
- Visto il vigente Regolamento di contabilità;

DECRETA

Per quanto espresso in premessa, che si intende integralmente richiamata:

- 1) Di definire e approvare il **Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dal Comune di Assisi ai sensi del comma 612 e segg., dell'art.1, della Legge 23 dicembre 2014 n.190.**
- 2) di trasmettere la presente deliberazione alla Sezione Regionale di Controllo per l'Umbria della Corte dei Conti, ai sensi del comma 28, così come modificato dall'art.19, comma 2 lett.a), D.L. n. 78 convertito con legge 122 del 30 luglio 2010;
- 3) di pubblicare tale atto sul sito internet istituzione del Comune di Assisi;

IL SINDACO

(Dott. Claudio Ricci)